II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

DECISIONI

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 2008

relativa alla liquidazione dei conti di alcuni organismi pagatori della Germania, dell'Italia e della Slovacchia per quanto riguarda le spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia, per l'esercizio finanziario 2006

[notificata con il numero C(2008) 1709]

(I testi in lingua tedesca, italiana e slovacca sono i soli facenti fede)

(2008/394/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune [1], in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune [2], in particolare l'articolo 32,

previa consultazione del comitato del Fondo,

considerando quanto segue:

(1) Con la decisione 2007/327/CE [3], la Commissione ha proceduto alla liquidazione dei conti di tutti gli organismi pagatori per l'esercizio finanziario 2006, ad eccezione degli organismi pagatori tedeschi «Baden-Württemberg» e «Bayern-Umwelt», degli organismi pagatori italiani «AGEA» e «ARBEA», dell'organismo pagatore portoghese «IFADAP» e dell'organismo pagatore slovacco «APA».

(2) A seguito dell'invio di nuove informazioni e dopo aver eseguito ulteriori controlli, la Commissione può ora adottare una decisione in merito alla completezza, all'esattezza e alla veridicità dei conti trasmessi dall'organismo pagatore tedesco «Baden-Württemberg», dall'organismo pagatore italiano «AGEA» e dall'organismo pagatore slovacco «APA».

(3) L'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione [4] prevede che gli importi che devono essere recuperati da, o versati a ciascuno Stato membro, in conformità della decisione di liquidazione dei conti di cui al primo comma, sono determinati deducendo gli anticipi versati nel corso dell'esercizio finanziario in questione, nella fattispecie il 2006, dalle spese riconosciute per lo stesso esercizio a norma del primo comma. Tali importi sono detratti dagli, o aggiunti agli anticipi relativi alle spese del secondo mese successivo al mese in cui viene adottata la decisione di liquidazione dei conti.

[1] GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.
[2] GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1437/2007 (GU L 322 del 7.12.2007, pag. 1).
[3] GU L 122 dell'11.5.2007, pag. 51.
[4] GU L 158 dell'8.7.1995, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 465/2005 (GU L 77 del 23.3.2005, pag. 6).

(4) Ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1290/2005, qualora il recupero non abbia avuto luogo nel termine di quattro anni dalla data del primo verbale amministrativo o giudiziario, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, le conseguenze finanziarie del mancato recupero sono per il 50 % a carico dello Stato membro e per il 50 % a carico del bilancio comunitario. L'articolo 32, paragrafo 3, del suddetto regolamento impone agli Stati membri, all'atto della trasmissione dei conti annuali, di comunicare alla Commissione una tabella riepilogativa dei procedimenti di recupero avviati in seguito ad irregolarità. Il regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR, specifica le modalità di applicazione dell'obbligo di comunicazione degli importi oggetto di recupero ([1]). Nell'allegato III del suddetto regolamento sono riportati i modelli delle tabelle 1 e 2 che devono essere trasmesse nel 2007 dagli Stati membri. Sulla base delle tabelle compilate dagli Stati membri, la Commissione deve decidere in merito alle conseguenze finanziarie del mancato recupero di importi corrispondenti a irregolarità risalenti rispettivamente a quattro o otto anni addietro. Tale decisione lascia impregiudicate le future decisioni di conformità ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1290/2005.

(5) Ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1290/2005 gli Stati membri possono decidere di non portare avanti il procedimento di recupero. Tale decisione può essere adottata solo se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all'importo da recuperare o se il recupero si riveli impossibile per insolvenza del debitore o delle persone giuridicamente responsabili dell'irregolarità, constatata e riconosciuta in virtù del diritto nazionale dello Stato membro interessato. Se la decisione è stata presa nel termine di quattro anni dal primo verbale amministrativo o giudiziario che accerta l'irregolarità o nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, le conseguenze finanziarie del mancato recupero sono per il 100 % a carico del bilancio comunitario. Nella tabella riepilogativa di cui all'articolo 32, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1290/2005, figurano gli importi per i quali lo Stato membro ha deciso di non procedere al recupero e le relative giustificazioni. I suddetti importi non sono imputati agli Stati membri interessati e di conseguenza sono a carico del bilancio comunitario. Tale decisione lascia impregiudicate le future decisioni di conformità ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1290/2005.

(6) Nel liquidare i conti di detti organismi pagatori, la Commissione deve tener conto degli importi già trattenuti per quanto riguarda gli Stati membri in questione in base alla decisione 2007/327/CE.

(7) Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1258/1999 e dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1663/95, la presente decisione non osta all'adozione di decisioni successive della Commissione intese ad escludere dal finanziamento comunitario le spese che non sono state effettuate in conformità della normativa comunitaria,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I conti dell'organismo pagatore tedesco «Baden-Württemberg», dell'organismo pagatore italiano «AGEA» e dell'organismo pagatore slovacco «APA» per le spese dell'esercizio finanziario 2006 finanziate dal FEAOG, sezione garanzia, sono liquidati con la presente decisione.

Gli importi che devono essere recuperati da, o versati a ciascuno Stato membro interessato, a norma della presente decisione, compresi quelli derivanti dall'applicazione dell'articolo 32, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1290/2005, sono indicati nell'allegato.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana e la Repubblica slovacca sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

([1]) GU L 171 del 23.6.2006, pag. 90. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1233/2007 (GU L 279 del 23.10.2007, pag. 10).

ALLEGATO

LIQUIDAZIONE DEI CONTI DEGLI ORGANISMI PAGATORI

Esercizio finanziario 2006

Importi da recuperare dallo o versati allo Stato membro

SM		2006 — Spese/Entrate con destinazione specifica per gli organismi pagatori i cui conti sono stati		Totale a + b	Riduzioni e sospensioni per l'intero esercizio finanziario	Riduzioni a norma dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1290/2005	Totale comprensivo di riduzioni e sospensioni	Anticipi versati allo Stato membro per l'esercizio finanziario	Importi da recuperare dallo (–) o versati allo (+) Stato membro	Importi da recuperare dallo (–) o versati allo (+) Stato membro a norma della decisione 2007/327/CE	Importi da recuperare dallo (–) o versati allo (+) Stato membro a norma della presente decisione (*)
		liquidati	disgiunti								
		= spese/entrate con destinazione specifica dichiarate nella dichiarazione annuale	= totale delle spese/entrate con destinazione specifica dichiarate nelle dichiarazioni mensili								
		a	b	c = a + b	d	e	f = c + d + e	g	h = f – g	i	j = h – i
DE	EUR	6 526 706 239,34	16 647 818,33	6 543 354 057,67	– 15 751,26	– 22 076 833,17	6 521 261 473,24	6 543 392 477,21	– 22 131 003,97	– 22 062 685,96	– 68 318,01
IT	EUR	5 346 806 962,99	124 289 380,08	5 471 096 343,07	– 50 445 262,13	– 124 588 830,86	5 296 062 250,08	5 460 957 034,26	– 164 894 784,18	– 24 758 663,41	– 140 136 120,77
SK	SKK	5 603 584 048,11	0,00	5 603 584 048,11	0,00	0,00	5 603 584 048,11	5 605 953 347,87	– 2 369 299,76	0,00	– 2 369 299,76

SM		Spese (1)	Entrate con destinazione specifica (1)	Fondo per lo zucchero		Articolo 32 (= e)	Totale (= j)
				Spese (2)	Entrate con destinazione specifica (2)		
		05070106	6701	05021602	6803	6702	
		k	l	m	n	o	p = k + l + m + n + o
DE	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	– 68 318,01	– 68 318,01
IT	EUR	– 40 296 552,55	0,00	0,00	0,00	– 99 839 568,22	– 140 136 120,77
SK	SKK	– 2 369 299,76	0,00	0,00	0,00	0,00	– 2 369 299,76

(*) Tasso di cambio applicabile: articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2006.

(1) Se la parte delle entrate con destinazione specifica assegnata è a vantaggio dello Stato membro, occorre specificare il codice 05070106 della nomenclatura.

(2) Se la parte delle entrate con destinazione specifica del Fondo per lo zucchero è a vantaggio dello Stato membro, occorre specificare il codice 05021602 della nomenclatura.

NB:

1) Per il calcolo dell'importo da recuperare dallo o versato allo Stato membro, l'importo considerato è il totale della dichiarazione annuale, per le spese liquidate (col. a), o il totale delle dichiarazioni mensili, per le spese disgiunte (col. b).

2) Le riduzioni e sospensioni sono quelle contabilizzate nel sistema degli anticipi, a cui vengono aggiunte in particolare le rettifiche per il mancato rispetto dei termini di pagamento stabiliti in agosto, settembre e ottobre 2006.

3) Nomenclatura 2008: 05070106, 05021602, 6701, 6702, 6803.